



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 81 DEL 07-12-2021**

OGGETTO: Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2022 - 2023 - 2024.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore 19:30, in San Pietro di Feletto, nella Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Rizzo Maria Assunta	Sindaco	P
Dalto Loris	Vicesindaco	P
Botteon Cristiano	Assessore	P
Comuzzi Giorgio	Assessore	P
Meneghin Claudia	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

Il Sindaco Rizzo Maria Assunta assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2022 - 2023 - 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Giunta comunale n. 73 del 19.11.2020, di approvazione della modifica alla struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Feletto e del nuovo organigramma dei servizi e degli uffici;
- di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023;
- di Giunta comunale n. 100 del 30/12/2020 e n. 5 del 28/01/2021 di approvazione del PEG - Piano Performance 2021/2023 con le quali sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 cit. prevede che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- l'art. 6, comma 6, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”*;

VISTE le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche”*, adottate con D.M. 08.05.2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, secondo quanto disposto dal citato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO:

- che le suddette linee guida *“definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia*

organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;

- che la dotazione organica, secondo l'impostazione definita dalla suddette linee guida, si sostanzia per tutte le pubbliche amministrazioni in una dotazione di spesa potenziale massima e che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”;*

DATO ATTO quindi che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato;
- dovrà indicare nel piano triennale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58, il quale introduce una nuova disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato negli enti locali, in base alla sostenibilità finanziaria, disponendo che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (...)”;*

VISTO il D.M. 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato nella G.U. del 27.04.2020, n. 108, attuativo del sopracitato art. 33 D.L. 34/2019, la cui disciplina trova applicazione a decorrere dal 20.04.2020;

VISTA la circolare n. 17102/110/1, emanata l'8 giugno 2020, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, avente ad oggetto il decreto ministeriale in materia di assunzioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11.09.2020;

DATO ATTO che la normativa sopra citata introduce una nuova disciplina della capacità assunzionale dei comuni per rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

DATO ATTO in particolare che, ai sensi dell'art. 4 del decreto, gli enti che si collochino al di sotto del valore soglia individuato dal medesimo decreto possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, il Comune di San Pietro di Feletto appartiene alla fascia demografica "e" relativa ai comuni da 5.000 a 10.000 abitanti (popolazione al 31.12.2020: n. 5.136 abitanti) per i quali il valore soglia tra spese di personale ed entrate correnti è pari al 26,9%;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 5 del decreto, in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i Comuni che si trovino al di sotto della soglia del 26,9% possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 entro determinate percentuali, nel rispetto del valore soglia del 26,9% sopra indicato, del fabbisogno del personale e dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 12.11.2020 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2021 – 2022 – 2023", e successive modificazioni;

PRESO ATTO della necessità di determinare la capacità assunzionale per il triennio 2022/2024, alla luce della normativa sopra citata, ed adottare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il medesimo triennio;

DATO ATTO che l'art. 2 del più volte citato decreto definisce "(...):

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata."

DATO ATTO altresì che la richiamata circolare ha fornito ulteriori chiarimenti al fine di dare uniformità di indirizzo:

- la spesa complessiva del personale va definita con riferimento alle voci riportate in BDAP: U.1.01.00.00.000, U.1.03.02.12.001, U.1.03.02.12.002, U.1.03.02.12.003, U.1.03.02.12.999;
- le entrate, analogamente, fanno riferimento agli aggregati BDAP accertamenti: 01 entrate titolo I, 02 entrate titolo II, 03 entrate titolo III, rendiconto della gestione, accertamenti;
- il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente del bilancio;
- "Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da Tari va

contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- γ del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018;
- γ del Consiglio Comunale n. 15 del 30 giugno 2020 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019;
- γ del Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2021 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020;

VISTE le comunicazioni di Savno S.r.l., società cui è affidata dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave la gestione dei rifiuti, in data 20.07.2020, acquisita al prot. n. 8576, e in data 16.04.2021, acquisita al prot. n. 4770, con le quali sono stati forniti i dati relativi alle entrate TARI, annualità 2018, 2019 e 2020 e relativi FCDE;

VISTA la deliberazione n. 125/2020/PAR del 23.09.2020, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la quale vengono date indicazioni sui correttivi da utilizzare nella predisposizione dei conteggi della capacità assunzionale dell'ente, ai sensi del D.L. 34/2019, allorché la medesima spesa coinvolga più enti, ad esempio nel caso di convenzioni di segreteria, ed in particolare il richiamo ai *“principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011 e, nel caso di specie, il principio n. 18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: “Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio”. Dovrà, pertanto, essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all'assunzione del personale stesso. Spetta all'ente motivare adeguatamente l'inclusione (o l'esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile.”;*

VISTO inoltre l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 21.10.2020 relativo al trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata;

DATO ATTO che nel calcolo della spesa di personale e delle entrate relative all'annualità 2022 sono state utilizzate le seguenti modalità:

- la spesa di personale da rendiconto 2020 è stata calcolata aggiungendo ai valori derivanti dalle modalità indicate nella circolare, sopra descritte, l'importo trasferito nel medesimo esercizio al Comune di Susegana per la convenzione di Segreteria vigente, considerata quale spesa continuativa ed attinente; le entrate considerate sono quelle risultanti dai rendiconti 2018, 2019 e 2020 approvati; il F.C.D.E. 2020 è stato determinato sulla base dello stanziamento assestato del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020; le entrate TARI, annualità 2018, 2019 e 2020 sono state indicate sulla base dei valori determinati a consuntivo e comunicati dal gestore; e che, al fine di verificare la sostenibilità delle facoltà assunzionali nelle annualità successive, sono state utilizzate le seguenti modalità:

- annualità 2023 e 2024: la spesa di personale da rendiconto 2020 è stata calcolata aggiungendo ai valori derivanti dalle modalità indicate nella circolare, sopra descritte, l'importo trasferito nel medesimo esercizio al Comune di Susegana per la convenzione di Segreteria vigente, considerata quale spesa continuativa ed attinente; le entrate considerate sono quelle risultanti dai rendiconti 2019 e 2020 approvati, per il 2023 e 2020 per il 2024, oltre a quelle calcolate sulla base delle previsioni assestate del bilancio 2021/2023, annualità 2021 per il 2023 e annualità 2021 e 2022 per il 2024, al netto dell'entrata a rimborso delle spese di personale derivanti da convenzione in essere dal 2021 con il Comune di Sernaglia, in quanto nel rendiconto 2020 non è compresa la relativa spesa; il F.C.D.E. è stato determinato, per ciascuna annualità, sulla base dello stanziamento assestato del bilancio di previsione 2021/2023; le entrate TARI sono state invece indicate confermando gli importi delle annualità 2018, 2019 e 2020 sulla base dei valori determinati a consuntivo e comunicati dal gestore, in quanto il gestore stesso ha precisato di non disporre dei dati contabili a preventivo, né riferiti alle entrate, né al F.C.D.E.;

VERIFICATO che, sulla base dei dati ricavati come sopra specificato, emerge quanto segue, come da allegato A alla presente deliberazione:

- la spesa di personale da rendiconto 2020 ammonta ad € 740.068,98, con una incidenza di spesa sulla media delle entrate correnti 2018/2020, al netto del F.C.D.E. 2020, quantificate in € 3.344.198,92, pari al 22,13%, al di sotto della percentuale del 26,90% fissata dalla tabella 1 dell'art. 4, comma 1, del decreto;
- la facoltà assunzionale disponibile per assunzioni a tempo indeterminato ammonta, per l'annualità 2022, ad € 159.520,53, somma corrispondente al minor valore tra la percentuale di cui alla tabella 2 del decreto per ciascun anno del triennio considerato e la somma disponibile entro la soglia del 26,9%, pari a € 899.589,51, di cui alla tabella 1 del medesimo decreto;
- non sussistono facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, utilizzabili ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto;
- è assicurata la sostenibilità della prevista facoltà assunzionale anche per le annualità successive, come risultante dalle tabelle A 2023 e A 2024, allegate alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- che l'art. 91 del medesimo decreto prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

VERIFICATO che è stata effettuata dai Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti;

PRESO ATTO che, da quanto attestato dai Responsabili dei Servizi, per il triennio 2022-2024 non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra citato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

TENUTO conto delle esigenze organizzative dei servizi comunali e delle cessazioni di personale a tempo indeterminato programmate;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 19.06.2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, *“(...) al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

RITENUTO alla luce della istruttoria compiuta:

- di approvare il fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, come illustrato nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il piano risulta compatibile con la capacità assunzionale calcolata ai sensi della disciplina di cui al DM 17.03.2020, di cui all'allegato A), come dimostrato nella tabella allegata sub D);
- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, sentito il Segretario Generale, la valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti, ivi compreso l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di autorizzare fin d'ora la sostituzione del personale in servizio alla data di approvazione del presente atto, nel caso detto personale dovesse cessare a qualsiasi titolo, fatte salve diverse disposizioni della Giunta Comunale, debitamente informata a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e fermo restando il rispetto dei limiti finanziari alla spesa del personale e alle capacità assunzionali;
- che non riducono la capacità assunzionale di cui all'allegato A) le assunzioni relative a sostituzione di personale cessato a vario titolo, la cui spesa sia stata già considerata per la determinazione dello spazio assunzionale sulla base degli articoli 4 e 5 del decreto;

DATO ATTO che si procederà all'assunzione del personale previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale mediante indizione di nuovo concorso, utilizzo di graduatoria concorsuale, o esperimento di procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2020, nei limiti della capacità assunzionale come più sopra quantificata, solamente nel caso in cui le procedure di mobilità collettiva di cui all'art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 abbiano esito negativo;

RITENUTO, in base ai fabbisogni programmati per il triennio 2022/2024, di rimodulare la dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ricomprendendo il numero effettivo di dipendenti in servizio e le assunzioni programmate con il presente atto, nel rispetto dei limiti massimi di spesa potenziale, identificati nel limite sopra individuato per il rispetto della soglia di virtuosità, definita ai sensi del decreto 17.03.2020, e nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 del decreto 17.03.2020 "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

CONSIDERATO che nella determinazione dell'importo complessivo della spesa di personale, al fine della verifica del rispetto della soglia di virtuosità, rientrano anche componenti di spesa diverse da quelle considerate ai fini della determinazione del costo della dotazione organica (ad es. trattamento accessorio di tutto il personale, lavoro straordinario, buoni mensa ecc.), così come nell'ambito della spesa media di personale riferita al triennio 2011-2013 rientrano componenti di spesa ulteriormente diverse (viene inclusa, ad esempio, la spesa per IRAP, mentre viene esclusa quella per incrementi contrattuali e categorie protette);

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di consentire la verifica del rispetto dei suddetti limiti, individuare gli importi per ciascuno rilevanti, come rappresentato nel prospetto D), inerente il decreto 17.03.2020, e E), riguardante l'art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006, n. 296, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, ad ogni buon conto, che il rispetto del limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 deve essere accertato, in ciascun esercizio finanziario, con riferimento alla spesa effettivamente stanziata ed impegnata a bilancio (viceversa, ad esempio, nella dotazione organica teorica utilizzata a base del calcolo, tutto il personale assunto a tempo pieno è rilevato in tal modo);

DATO ATTO che, come evidenziato nel prospetto allegato sub D), la spesa del personale per il triennio 2022/2024, risultante dal fabbisogno approvato con il presente atto, è inferiore al limite calcolato ai sensi dell'art. 2, lett. a), del decreto 17.03.2020, che gli stanziamenti del bilancio 2021/2023 sono adeguati alla previsione del fabbisogno e che in sede di formazione del bilancio 2022/2024 si terrà conto, negli stanziamenti della spesa di personale derivante dal piano dei fabbisogni di personale in approvazione;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato:

- che l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4bis del DL 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- che, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 2/2015, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;
- che sono escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 cit.:

- le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per effetto delle modifiche introdotte al medesimo comma dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni in L. 160/2016;
- le spese sostenute per l'utilizzo congiunto di personale entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 23/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 50 e 51 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

PRECISATO che, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato previste dalla presente deliberazione, potranno essere effettuate, nella sola annualità 2022, assunzioni a tempo determinato nel rispetto, in ogni caso:

- del limite delle risorse stanziare in bilancio, pari a € 22.161,00, somma contenuta nel limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le forme flessibili di lavoro di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, corrispondente ad € 23.131,58;
- dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ossia esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
- del limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del CCNL del 21.05.2018;

RIBADITO che la spesa derivante dal presente atto è assunta nel rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 27.12.2006, n. 296;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, con conseguente rideterminazione della dotazione organica, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 12.11.2020 e successive modifiche, in coerenza con gli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale approvate con D.M. 08.05.2018 e con la normativa di cui al decreto 17.03.2020, e ha tempestivamente trasmesso sia il piano, sia i successivi aggiornamenti, al Dipartimento della Funzione Pubblica, come prescritto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l'anno 2020, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione alla deliberazione consiliare n. 17 del 30.04.2021 di approvazione del rendiconto della gestione anno 2020;
- il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione alla deliberazione consiliare di approvazione;
- rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- ha effettuato con la presente deliberazione la ricognizione delle eccedenze di personale per il triennio 2022/2024, dando atto che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

- ha approvato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 10.12.2020, il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198;
- ha adottato il PEG - Piano della Performance 2021/2023, giusta deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 del 30/12/2020 e n. 5 del 28/01/2021;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, e s.m.i.;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti in data 07.12.2021, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e del DM 17.03.2020;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 15.06.2015 n. 81;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

CON voti unanimi favorevoli, validamente espressi,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che per il triennio 2022/2024 non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di dare atto che il Comune di San Pietro di Feletto rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e del decreto 17.03.2020, in quanto il rapporto tra spese di personale di cui al rendiconto anno 2020 e le entrate correnti per il triennio 2018/2020 è inferiore alla soglia del 26,9% di cui alla tabella 1 del decreto citato, così come evidenziato nell'allegato A);

- di approvare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, come illustrato nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, sentito il Segretario Generale, la valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti o che si rendano vacanti, ivi compreso l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001;
- di autorizzare fin d'ora la sostituzione del personale in servizio alla data di approvazione del presente atto, nel caso di sopravvenuta cessazione a qualsiasi titolo, fatte salve diverse disposizioni della Giunta Comunale, debitamente informata a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e fermo restando il rispetto dei limiti finanziari alla spesa del personale e le capacità assunzionali;
- di dare atto che non riducono la capacità assunzionale di cui all'allegato A) le assunzioni relative a sostituzione di personale cessato a vario titolo, la cui spesa sia stata già considerata per la determinazione dello spazio assunzionale sulla base degli articoli 4 e 5 del citato decreto;
- di rimodulare la dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ricomprendendo il numero effettivo di dipendenti in servizio e le assunzioni programmate con il presente atto, nel rispetto dei limiti massimi di spesa potenziale, identificati nel limite di spesa per il rispetto della soglia di virtuosità, definita ai sensi del decreto 17.03.2020, e nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, con la precisazione che ai sensi dell'art. 7 del decreto citato *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;
- di dare atto che, come evidenziato nel prospetto allegato sub D), la spesa del personale per il triennio 2022/2024, risultante dal fabbisogno approvato con il presente atto, è inferiore al limite calcolato ai sensi dell'art. 2, lett. a), decreto 17.03.20 e che, in sede di formazione del bilancio 2022/2024, si terrà conto, nei stanziamenti della spesa di personale derivanti dal piano dei fabbisogni di personale in approvazione;
- di dare atto che, al fine di consentire un confronto su basi omogenee della spesa della dotazione organica per il triennio di riferimento, rispetto al limite rappresentato dal valore medio della spesa di personale nel triennio 2011-2013, ammontante a € 829.826,43, si è provveduto a raccordare i valori anzidetti, come rappresentato nel prospetto allegato sub E) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta il rispetto del predetto limite di spesa, fermo restando che lo stesso deve essere accertato, in ciascun esercizio finanziario, con riferimento alla spesa effettivamente stanziata ed impegnata a bilancio;
- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e pubblicarlo nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, i dati correlati al piano del fabbisogno di personale di cui al presente atto attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto;

- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Inoltre, con voti unanimi favorevoli, validamente espressi,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine della tempestiva predisposizione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Rizzo Maria Assunta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*

Il Segretario Comunale

dott.ssa Pol Martina

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*